



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

ACCORDO ORGANIZZATIVO

Fra

Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali

Apt Val di Non

Trentino Sviluppo S.p.a

FremantleMedia Italia Spa

PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

A CASTEL VALER

Tra le parti

(1)-Ente Museo CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI con sede in Trento, Via Bernardo Clesio, 5, codice fiscale n. 96060790225, rappresentato dalla dott.ssa Laura Dalprà, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore, in forza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 e n.1182 dd. 02 agosto 2024;

(2) Azienda per il Turismo Val di Non società cooperativa, di seguito denominata anche “**APT**”, con sede a Borgo D’Anania – Via Roma 21 (TN) - C.F. 01899140220, P.IVA 01899140220 rappresentata dal Presidente – Lorenzo Paoli, ai sensi della deliberazione del C.d.A. dd. 10 agosto 2022 che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante;

(3) Trentino Sviluppo S.p.a. a socio unico, con sede in Rovereto(TN),Via Fortunato Zeni n.8 in persona del Direttore dell’ Ambito infrastrutture Abilitanti, Mauro Casotto;

(4)-Casa Produttrice “FremantleMedia Italia SpA”, con sede legale in Roma, via Monte Zebio, C.F. 04515011007, rappresentata dal Sig. Amministratore Delegato Tombolini Marco e domiciliato/a per la carica presso la sede della Casa Produttrice, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di legale rappresentante, ovvero da suo delegato;

PREMESSO che:

-l’articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, stabilisce che i rapporti tra Provincia e Trentino Sviluppo S.p.A. sono regolati da una convenzione;

-la Giunta provinciale con la deliberazione n. 532 di data 7 aprile 2017 ha affidato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della convenzione approvata con deliberazione n. 2391 di data 20 dicembre 2016, la gestione del fondo “Trentino Film Commission” a Trentino Sviluppo S.p.A, a partire dal 1 gennaio 2017;

- Trentino Film Commission è un’area della società Trentino Sviluppo S.p.a. ha il compito di promuovere e sostenere le produzioni cinematografiche, televisive e documentaristiche, sia italiane che estere in grado di valorizzare e diffondere il patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio del Trentino;

- la UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali ha dato atto per le vie brevi che nulla osta all’iniziativa, e che il progetto presentato non crea pregiudizio alla tutela e al decoro di Castel Valer;

- la Casa produttrice FremantleMedialtaia SpA ha richiesto, tramite Trentino Film Commission, con nota acquisita agli atti in data 01.10.2024 prot. di arrivo n.3619, di utilizzare gli spazi interni ed esterni dell'immobile "Castel Valer" sito in via a Castel Valer, n. 21 Ville d' Anaunia (TN) per la realizzazione di alcune riprese del Reality dal titolo provvisorio e/o definitivo "The Traitors";
- tali spazi sono di proprietà provinciale e sono stati messi a disposizione del Museo con deliberazione della Giunta provinciale n.2923 dd. 9 novembre 2011, come modificata con deliberazione n.879 dd. 30 maggio 2014 e deliberazione n.1969 dd. 20 ottobre 2023;
- in attuazione del punto 3) della deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 ottobre 2023, il Museo ha approvato una convenzione con l'APT VAL DI NON, per la collaborazione nella gestione di Castel Valer;
- Castel Valer e il patrimonio ivi contenuto sono soggetti a vincolo di interesse storico – artistico, ai sensi della L.P. 1/2003 e e del D.lgs 42/2004;
- le finalità per le quali viene richiesto l'uso degli spazi di Castel Valer sono comunque compatibili con la sua destinazione culturale;
- il progetto contribuisce a promuovere a livello nazionale Castel Valer e il Trentino;
- la richiesta merita di essere accolta, tenuto conto della valenza promozionale per il territorio e di Castel Valer, di tale produzione;
 - vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;
 - vista la legge 190/12 in materia di anticorruzione;
 - visto il D.lgs 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - visti la legge provinciale 1/2003 e il D.lgs 42/2004 in materia di beni culturali, ed in particolare gli artt.106, 107,108,109 e 110 del citato decreto;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1340 dd. 18 giugno 2014, avente oggetto "Modalità per la concessione a terzi di beni di proprietà della Provincia, assegnati in uso al Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali";
 - visto il Regolamento concernente "Disciplina del Museo Castelli del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali" che all'art.2 co 2.lett.b bis) prevede che *"il museo svolge attività di supporto a iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale promosse o realizzate dalla Provincia"*;

si stipula il seguente

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA
PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE**

ART.1
(Premesse e allegati)

Comma 1)

La Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano riportate nel presente articolo.

ART.2
(Oggetto e durata)

Comma 1)

Trentino Sviluppo S.p.a a socio unico – Trentino Film Commission, di seguito denominata “**Trentino Sviluppo**”, il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, di seguito denominato “**Museo**”, l’Apt della Val di Non, di seguito denominata “**APT**”, la Casa di produzione cinematografica FremantleMedia Italia Spa, di seguito denominato “**Concessionario**” convengono di collaborare per la realizzazione di alcune riprese, presso gli spazi interni ed esterni di Castel Valer, per la realizzazione del Reality dal titolo provvisorio e/o definitivo “The Traitors”.

ART. 3
(Impegni delle Parti)

Comma 1)

La **Provincia** si è fatta promotrice e sosterrà l’iniziativa oggetto del presente accordo, tenuto conto del carattere promozionale della stessa, dell’opportunità che essa rappresenta per valorizzare la nuova sede museale di Castel Valer e il territorio, nonché delle ricadute economiche sul territorio medesimo.

Comma 2)

Il “**Museo**” concede in forma di uso temporaneo alla Casa Produttrice FremantleMedia SpA, di seguito denominata “**Concessionario**”, gli spazi indicati in premessa, come definiti in dettaglio nella scheda allegata al presente contratto (ALLEGATO 1), alle condizioni indicate nell’ALLEGATO A) – CONDIZIONI DI CONCESSIONE.

La concessione decorre dal giorno 21/10/2024 (ventuno ottobre duemilaventiquattro) e termina il giorno 22/11/2024 (ventiduenovembre duemilaventiquattro). Gli orari saranno articolati sulla base di un Programma concordato tra le Parti. L’effettivo inizio delle attività è comunque subordinato alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

Comma 3)

L’Apt Val di Non fornirà supporto per quanto concerne la custodia, l’apertura delle sale per le riprese nonché supporto logistico organizzativo e servizio “*driver*”.

Comma 4)

Trentino Sviluppo tramite la Trentino Film Commission fornirà al **Concessionario** supporto logistico.

Comma 5)

Il **Concessionario** si impegna ad effettuare le riprese nel rispetto delle finalità e delle condizioni del presente Accordo.

ART. 4 (Tutela)

Il **Concessionario** prende atto che gli spazi messi a disposizione dal **Museo** sono luoghi di interesse storico-artistico, sottoposti a tutela, ai sensi del D.lgs 42/2004, così come le collezioni ivi contenute. Dovranno essere pertanto osservate le indicazioni impartite dal **Museo** ed eventuali prescrizioni imposte dalla **Soprintendenza**.

ART. 5 (Diritti)

Comma 1)

Il **Museo** dichiara di autorizzare irrevocabilmente il **Concessionario** e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad utilizzare liberamente tutto il materiale filmato e/o registrato e comunque realizzato in relazione alle suddette riprese (il tutto complessivamente definito il "Materiale"), senza restrizione alcuna, in tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, concedendo fin d'ora la più ampia liberatoria, autorizzazione e cessione diritti in relazione al Materiale.

Comma 2)

Il **Concessionario** acconsente espressamente senza riserva alcuna che la **Provincia**, il **Museo** e l'**APT** annoverino, per scopi anche promozionali – il nome e/o logo del **Concessionario** tra i soggetti che hanno utilizzato gli spazi di Castel Valer, oggetto di concessione d'uso temporaneo.

Comma 3)

Le Parti possono concordare l'utilizzo da parte della **Provincia**, di **Trentino Sviluppo**, del **Museo** e dell'**APT** di eventuali "spezzoni" o parti delle riprese oggetto del presente Accordo, per scopi di valorizzazione e promozione del medesimo **Museo** e delle proprie sedi e collezioni.

Comma 4)

Nell'effettuazione delle riprese, nella messa in onda e nei successivi utilizzi, il **Concessionario** dovrà comunque rispettare i seguenti criteri generali:

- compatibilità con i fini di tutela, di valorizzazione e sicurezza del sito;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli;
- assenza di pregiudizio o potenziale danno alla **Provincia** e al **Museo**, nonché alle istituzioni coinvolte.

Comma 5)

Le riprese che saranno messe in onda non dovranno essere comunque lesive dell'immagine del Trentino e delle istituzioni coinvolte nel presente Accordo.

ART. 6

(Divieto di cessione della concessione)

Comma 1)

Il **Concessionario** non potrà concedere a terzi, né integralmente né parzialmente, la concessione in uso di spazi, oggetto del presente Accordo, né potrà cedere i diritti e le obbligazioni da esso derivanti.

ART. 7

(Privacy)

Comma 1)

Le Parti si impegnano espressamente a non divulgare quanto venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle riprese e relativo al **Concessionario** e alla produzione ed al suo contenuto.

Comma 2)

I dati forniti saranno trattati, secondo le disposizioni del Reg. UE 2016/679, esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente Accordo.

Comma 3)

Il **Concessionario** ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

ART. 8

(Modifiche dell'accordo)

Comma 1)

Qualunque modifica del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto tra le Parti.

ART. 9

(Normativa e foro competente)

Comma 1)

Per quanto non previsto dal presente Accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle Leggi, degli usi e delle consuetudini in materia, con particolare riferimento alla legge provinciale 23/1990 e relativo regolamento di attuazione in materia contrattuale.

Comma 2)

Per eventuali controversie che dovessero sorgere è competente esclusivamente il Foro di Trento.

ART. 10
(Risoluzione)

Comma 1)

Il **Museo**, in qualità di ente gestore di Castel Valer, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di concessione spazi oggetto del presente Accordo, ex art. 1453 del Codice Civile, nel caso di grave inadempimento o frode del contraente e ai sensi dell'art. 27 della L.P. n. 23/1990.

ART. 11
(Modalità di stipula)

Comma 1)

Il presente Accordo viene stipulato in modalità elettronica, ai sensi del D.lgs 82/2005.

ART. 12
(Imposte e spese contrattuali)

Comma 1)

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo in caso d'uso, ai sensi dell'art.32 della Tariffa – Parte II di cui al D.P.R. 642/1972.

Allegati:

ALLEGATO A)-CONDIZIONE DELLA CONCESSIONE SPAZI

ALLEGATO 1)- SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ALLEGATO 2)-SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 82/2005

MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Monumenti e collezioni provinciali
IL DIRETTORE
- dott.ssa Laura Dalprà -

APT VAL DI NON
IL PRESIDENTE
-Sig. Lorenzo Paoli -

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Mauro Casotto

IL CONCESSIONARIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig./ra _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. il Concessionario approva specificatamente i seguenti articoli contenuti nel corpo dell' accordo e nell' allegato A):

art. 3 (Impegni delle Parti);

art. 5(Diritti);

art.6(Diviato di cessione della concessione);

art.9(Normativa e foro competente);

ari.10(Risoluzione);

e relativamente alle disposizioni contenute nell' Allegato A)

ART.1(Consegna e utilizzo degli spazi);

ART.3(Sicurezza);

ART.4(Diritti);

ART.5(Responsabilità);

ART.6(Garanzie)

IL CONCESSIONARIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig./ra _____

ALLEGATO A) – CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE SPAZI

ART. 1

(Consegna ed utilizzo degli spazi)

Comma 1)

Gli spazi dovranno essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori, in materia di sicurezza e ordine pubblico, nonché nel rispetto di tutta la normativa applicabile (quale a titolo esemplificativo: normativa in materia di prevenzione incendi e rispetto di eventuali limiti stabiliti dal certificato di prevenzione incendi o dai progetti approvati dai Vigili del Fuoco, normativa relativa agli impianti elettrici e altri eventuali impianti installati, regolamento locale di igiene per la somministrazione di alimenti e bevande, eventuali adempimenti SIAE, ex ENPALS, ecc.

Comma 2)

La tipologia di illuminazione adoperata al fine delle riprese deve essere adeguata e rispettosa dei beni culturali presenti. La radiazione luminosa rappresenta infatti uno degli agenti primari di degrado dei materiali, i quali – esposti alla luce in modo prolungato o con illuminazione non adeguata – possono subire alterazioni irreversibili.

Fatto salvo quanto indicato nel DUVRI di cui al successivo comma, il **Concessionario** prende atto che ogni spostamento di oggetti di arredo va preliminarmente autorizzato dal referente indicato dal **MUSEO**, con definizione delle eventuali modalità operative.

Comma 3)

È obbligo del **Concessionario** riconsegnare al **Museo** i predetti spazi nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti e osservare quanto prescritto nell'allegato DUVRI.

I locali dovranno essere lasciati liberi entro il 22/11/2024 (ventidue novembre duemilaventiquattro). Eventuali modifiche del programma concordato potranno essere effettuate, previo scambio di corrispondenza, compatibilmente con la disponibilità degli spazi del **Museo** e con l'attività espositiva e di valorizzazione già programmata dal **Museo** e dall'**Apt**.

Eventuali proroghe in relazione a mutamenti di esigenze produttive dovranno essere richieste per iscritto al **Museo** dal **Concessionario** almeno 5 (cinque) giorni prima alla scadenza della concessione.

Comma 4)

Il **Museo** concede l'utilizzo temporaneo della fornitura di energia elettrica.

Comma 5)

Il **Concessionario** è espressamente autorizzato dal **Museo** ad usufruire degli ambienti oggetti dell'Accordo come definiti nell'ALLEGATO 1 e relative planimetrie, che dovranno essere lasciati a disposizione del **Concessionario** e liberi da persone durante il momento delle riprese, salvo la presenza del personale del **Museo** o dell'**Apt** o dagli stessi incaricati, o salvo necessità che dovessero derivare da motivi di ordine pubblico o altre cause di forza maggiore.

Comma 5)

Prima dell'inizio delle riprese verrà effettuato dalle Parti un sopralluogo degli ambienti utilizzati in modo da rilevarne lo stato, redigendo il verbale di sopralluogo per presa in consegna degli spazi assegnati.

Comma 6)

Sono a carico del **Concessionario** le attività di pulizia e di rimessa in pristino dell'intera area per tutta la durata dell'evento, comprese le fasi di allestimento e disallestimento.

Comma 7)

Sarà a cura e spese del **Concessionario** il servizio di vigilanza aggiuntiva, con le modalità indicate dal **Museo**, sulla base del Piano di Produzione. Il **Concessionario** dovrà compilare apposito registro in merito ad ingressi ed uscite di tutto il personale coinvolto, come esplicitato nel DUVRI.

Comma 8)

Il programma puntuale delle riprese sarà concordato tra **Museo** e **Concessionario** mediante apposito scambio di corrispondenza. La programmazione di massima prevede le seguenti fasi:

- 21 Ottobre – 01 Novembre 2024: ingresso ed allestimento di tutti gli spazi accordati
- 02-04 Novembre 2024: prove
- 05-13 Novembre 2024: registrazione programma
- 14-22 Novembre: disallestimento

Comma 9)

Il **Concessionario** si impegna a consegnare al **MUSEO** e all'**APT** un programma di lavoro giornaliero, da trasmettere almeno 48 ore prima

ART. 2

(Corrispettivo e pagamenti)

Comma 1)

L'utilizzazione dell'immobile è a titolo gratuito per le riprese del reality game dal titolo provvisorio e/o definitivo "The Traitors" FremantleMedia Italia, tenuto conto che tale evento rappresenta elemento strategico per la Giunta provinciale, vista la valenza culturale, mediatica e promozionale per la nuova sede museale di Castel Valer, del Trentino, e dell'indotto sul territorio. Pertanto null'altro sarà dovuto, dichiarando il **Museo** di essere pienamente soddisfatto e dunque di non aver più nulla a pretendere dal **Concessionario** e/o dai suoi eventuali cessionari o aventi causa, in relazione alle obbligazioni qui assunte e a qualsivoglia utilizzazione del Materiale realizzato, senza limiti di repliche, di spazi territoriali di forme e/o modi, fatti salvi eventuali rimborsi spese al **Museo** e/o all'**APT**, che saranno definiti mediante scambio di corrispondenza.

Comma 2)

Il **Museo** dichiara di rinunciare a qualsivoglia diritto di sfruttamento connesso alle riprese cinematografiche effettuate dal **Concessionario**. La **Provincia** e il **Museo** sollevano il **Concessionario** da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, anche non

specificatamente indicati nel presente atto, in relazione ad eventuali pretese, relativamente alle riprese effettuate sugli immobili o collezioni di proprietà provinciale, oggetto della concessione.

Comma 3)

Il **Concessionario** si impegna a provvedere a propria cura e spese, con modalità da definire con le Parti, tramite scambio di corrispondenza, le seguenti attività:

	ATTIVITA'
1	Servizio trasporto e/o movimentazione opere e mobili
2	Custodia e servizio di reperibilità, coordinamento e driver
3	Pulizie ambientali degli spazi
4	Servizio di verifica impianto elettrico (parti non aperte al pubblico)
5	Servizio di modifica e reperibilità periodo allestimento / riprese / disallestimento impianto elettrico
6	Servizio di valutazione rischio ambienti di lavoro. D.lgs 81/08
7	Idoneità statica locali (parti aperte, parti non aperte al pubblico)
8	Assicurazione opere e beni mobili
9	Pulizia straordinaria a fine riprese e disallestimento
10	Eventuale rimborso forfettario per mancati introiti

ART. 3

(Sicurezza)

Comma 1)

Il **Concessionario** si impegna ad effettuare le prestazioni previste nel presente Accordo nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modifiche ed integrazioni. Se nel corso di svolgimento delle attività subentrassero delle criticità sul tema sicurezza, non contemplate nel presente atto, il **Concessionario** è tenuto ad ottemperare alle nuove prescrizioni acquisite dal tecnico che ha redatto il DUVRI.

Comma 2)

Il **Concessionario** si impegna altresì ad osservare quanto indicato nel DUVRI, di cui all'art.1, comma 1 del presente allegato A) – Condizioni di concessione.

Comma 3)

Il **Concessionario** si impegna ad utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature preventivamente concordate con il **Museo**.

Comma 4)

Il **Concessionario** si impegna nel caso di utilizzo di riprese aeree effettuate mediante l'impiego di droni al rispetto della normativa sulla privacy e protezione dati personali ai sensi del Regolamento GDPR 679/2016, provvedendo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- al divieto di effettuare sorvoli delle aree private senza aver preventivamente ottenuto il consenso del proprietario o del legittimo detentore;
- al rispetto in caso di sorvolo di aree su suoli o edifici di proprietà pubblica di rigorosi limiti circa l'acquisizione e diffusione di immagini e filmati che implicano inevitabilmente la captazione di soggetti identificabili;
- all'oscuramento dei volti e delle targhe dei veicoli che dovessero comparire incidentalmente nelle riprese al fine di tutelare l'anonimato dei soggetti e la riservatezza dei dati sensibili.

Art.4 (Diritti)

Comma 1)

A titolo esemplificativo, nell'autorizzazione per i diritti di cui all'art.5 dell'Accordo, s'intende anche ricompreso il diritto a sfruttare il materiale sia con riferimento diretto al Film / Programma televisivo e sia in maniera disgiunta da esso, con la più ampia estensione e con ogni mezzo, nessuno escluso (in via meramente indicativa: in sede cinematografica, televisiva – Free Television e Pay Television, ambedue via etere, cavo e satellite, con trasmissioni dirette e indirette, inclusa la comunicazione al pubblico via satellite e ritrasmissione via cavo – anche a mezzo di TV interattiva e TV digitale e ivi incluse Subscription Pay TV e Pay-per-view, Near Video on Demand, Video on Demand, ecc. – per un numero illimitato di passaggi, radiofonica e audiovisiva attraverso i videogrammi con ogni sistema distributivo e con ogni supporto meccanico – ad es. videocassette, videodischi, videonastri, nastri videomagnetici, dischi laser, CD, Cdi, CD-Rom, ecc. -, Multimediale Interattiva attraverso i Videogrammi – Cdi, CD-Rom, Microdisk, Playstation, Saturn, ogni piattaforma di gioco "Read Only Memory", Laser Disk, Nastri Digitali – D1, D2, ecc. – Video CD, Photo CD, ecc. – e relativa commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita – On-Line, Off-Line, Bundling, ecc. – a mezzo rete informatica, anche via INTERNET, rete telematica, rete telefonica, trasmissione dati via etere, video, ecc., nonché con qualunque altro supporto, o processo tecnico già noto o ancora da scoprire). Parimenti s'intende ricompreso nella predetta autorizzazione il diritto di (i) apportare, al materiale ripreso in diretta e/o registrato, elaborazioni, riduzioni, tagli e/o modifiche di alcun genere anche mediante eventuali mutamenti di sequenze e/o inserimenti di altro materiale ecc.; (ii) il diritto di abbinare alla Serie iniziative ed interventi di carattere pubblicitario a favore di terzi, in qualsivoglia forma attuabile, effettuando i necessari inserimenti e le conseguenti interruzioni, nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente; tali diritti comprendono inoltre il diritto di rappresentare, diffondere, riprodurre, trasferire, pubblicizzare il Materiale sia nella sua globalità che per singole

parti o componenti. In ogni caso l'utilizzo delle riprese non dovrà mai essere lesivo dell'immagine della **Provincia**, del **Museo** e delle Istituzioni coinvolte nel presente Accordo, nonché del Trentino, e non dovrà essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Comma 2)

Rimangono salvi e quindi efficaci e validi tutti gli accordi stipulati tra il **Concessionario** e **Trentino Sviluppo**.

ART. 5 **(Responsabilità)**

Comma 1)

Il **Concessionario** esonera e solleva il **Museo**, in qualità di ente gestore, la **Provincia autonoma di Trento**, in quanto proprietaria dell'immobile e dei beni mobili oggetto della concessione, e **l'APT**, in quanto soggetto che collabora con il **Museo** nella gestione di Castel Valer e **Trentino Sviluppo** da qualsiasi responsabilità civile e penale presente e futura, anche verso terzi, derivante da danni diretti e indiretti causati a persone o cose durante l'occupazione degli ambienti suddetti, causati per sua colpa diretta, sia dal proprio personale e sia da personale di ditte incaricate dal medesimo **Concessionario** e il Concessionario si impegna a tenere il Museo, la Provincia Autonoma di Trento, l'APT, Trentino Sviluppo, manlevati ed indenni da qualsiasi richiesta o pretesa da chiunque avanzata in merito.

Comma 2)

Il **Concessionario** dichiara di sollevare completamente il **Museo**, la **Provincia autonoma di Trento** e **l'APT VAL DI NON**, e **Trentino Sviluppo**, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi etc. nell'eventualità di danni a persone e a cose derivanti dall'organizzazione ed effettuazione delle riprese.

ART. 6 **(Garanzie)**

Comma 1)

A garanzia di eventuali danni, incendio, furto e danni agli arredi nonché la responsabilità civile verso terzi, cose e/o animali, il **Concessionario** risulta aver stipulato apposita polizza assicurativa (n. _____ con la Compagnia " _____ " per un massimale RCT non inferiore ad euro 10.000,000,00 (diecimilioni/00).

Il **Concessionario** risulta aver stipulato apposita polizza Produzioni Audiovisive (n. _____) con la Compagnia " _____ ", per la propria attività di produzione, per un massimale non inferiore ad euro 1.000,000,00 (unmilione/00).

Copia delle polizze e dell'eventuale documentazione inerente la validità delle stesse dovrà comunque pervenire al **Museo** anticipatamente rispetto all'inizio delle riprese. Eventuali danni e/o mancanze dovranno essere comunicati e constatati da entrambe le Parti alla riconsegna degli ambienti da parte del **Concessionario**, comunque, non oltre 48 (quarantotto) ore dopo la formale riconsegna dei locali, da effettuare previo apposito sopralluogo con il personale del Servizio Tecnico del **Museo**.

Il **Concessionario** si impegna altresì a stipulare apposita polizza inerente la "Location" (Castel Valer) ed una polizza all risk opere d'arte, in caso di movimentazione delle opere, tramite vettore specializzato nel "Fine art", a propria cura e spese, sulla base di un programma condiviso con il **Museo**. **La polizza "Location" ovvero la polizza RCT, anche tramite apposita estensione, dovrà espressamente includere l'estensione per danni a beni (mobili e immobili) di valore storico e/o artistico, senza franchigie.**

Comma 2)

Nel caso in cui, ai fini della concessione in uso di spazi il **Concessionario** agisca per il tramite di mediatori terzi, le relative provvigioni e/o compensi e/o qualsivoglia onere eventualmente ad essi dovuti nonché la liquidazione degli stessi sono ad esclusivo carico del **Concessionario**, con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla **Provincia**, al **Museo** e all'**Apt** stante la terzietà del Museo rispetto ai rapporti tra **Concessionario** ed eventuali mediatori terzi.

La polizza **assicurativa** di cui al precedente comma dovrà pertanto coprire anche i rischi connessi ad attività svolte da qualsivoglia soggetto terzo per conto e/o in nome del **Concessionario**.

Comma 3)

Ai sensi dell'art.108, comma del 4 D.lgs 42/2004, nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Per l'utilizzo delle sale e spazi accordati, si richiede un deposito cauzionale (non fatturabile) pari ad **€ 150.000,00** (centocinquantamila/00). Tale somma sarà svincolata, previa verifica dello stato degli spazi, alla conclusione dell'iniziativa con riferimento al verbale di consegna degli stessi.

In caso di costituzione della garanzia tramite polizza fideiussoria, le clausole dovranno essere conformi allo schema (ALLEGATO 2).

Comma 4)

In caso di necessità, dovuta a esigenze di scenografia, che comportano spostamento di alcuni mobili, opere o suppellettili, il **Concessionario** dovrà avvisare preventivamente il **Museo**, e dovrà occuparsi direttamente, a propria cura e spese, degli spostamenti e del ripristino. Salvo accordi specifici, gli spostamenti di opere d'arte, preventivamente concordati con il **Museo**, dovranno essere effettuati da vettore specializzato indicato dal **Museo**, previa stipula, di apposite polizze assicurative" all-risk".

Prima dello spostamento delle opere, dovrà essere trasmessa al **Museo** copia della polizza *all risk opere d'arte* e dei certificati assicurativi, sulla base del valore accettato di stima indicato dal **Museo**.

ART. 7
(Aspetti operativi)

Comma 1)

Il **Concessionario** dovrà comunicare al **Museo**:

- numero componenti la troupe cinematografica
- numero persone coinvolte a vario titolo nelle riprese
- numero degli automezzi

Il **Concessionario** dovrà inoltre trasmettere al **Museo**, per la relativa approvazione:

- piano di allestimento
- elenco attrezzature
- programma di lavoro

piano dettagliato

Comma 2)

Tutte le eventuali autorizzazioni di legge che non riguardino gli aspetti di tutela (es. permessi per occupazione suolo pubblico nel Comune, denunce di inizio attività, eventuali autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo, ove dovute, etc.), saranno a cura e spese del **Concessionario**.

Comma 3)

Il **Concessionario** dovrà nominare un referente operativo, per l'attuazione del presente Accordo e per le comunicazioni con le Parti coinvolte.

IL CONCESSIONARIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig./ra _____

ALLEGATO 1) SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ID	PIANO	NUMERO STANZA	MQ	DESTINAZIONE
1	PIANTA PIANO INTERRATO	I.6	84,43	SET 1
2		I.2 Scala	8,68	
3				
4	PIANTA PIANO TERRA	0.1	73,13	REGIA
5		0.2	3,96	
6		0.3	2,47	
7		0.4	2,13	
8		0.6 Scala	1,29	
9		0.25	92,14	PRODUZIONE
10				
11	PIANTA MEZZANINO	M.1	15,99	SPAZIO TECNICO 1
12		M.2	13,98	SPAZIO TECNICO 2
13		0.1 Scala	15,52	
14		M.3	88,17	PRODUZIONE
15		M.1 scala	14,94	SPAZIO TECNICO 5
16		M.4	35,92	SPAZIO TECNICO 5
17		M.22	103,78	SPAZIO TECNICO 6
18		M.21	46,92	SPAZIO TECNICO 7
19		M.3 Scala	2,13	SPAZIO TECNICO 7
20		M.23	34,19	SET 2
21	M.24	22,06	SPAZIO TECNICO 3	
22	M.25	22,17	SPAZIO TECNICO 4	
23		I.27 - T.1	14,3	SET 3
25	PIANTA PRIMO PIANO	1.2	13,86	PASSAGGIO
26		1.4	10,0725	PASSAGGIO
27		1.6	13,34	PASSAGGIO
28		0.1 Scala	13,15	SET LOGGIA
29		1.1	94,09	SET LOGGIA
30		M.1 scala	15,48	SET LOGGIA
31		1.28	87,15	SPAZIO TECNICO 10
32		1.29	156,37	SET 5
33		1.30	51,77	SET 6
34		1.31	58,214	SET 7
35	1.35	12,35	SET 8	
36	1.38	3,95	SET 8	
37	1.49	27,54	SET 8	
38	1.42	38,38	SET 4	
39	1.43	35,99	SPAZIO TECNICO 9	
40	1.44	15,75	SPAZIO TECNICO 8	
41		I.27 - T.1	14,3	SET 3
42		M.2 scala	5,29	

43				
44	PIANTA SECONDO PIANO	2.1	29,63	SET 9
45		0.1 Scala	11,41	
	Totale sup. Occupata + Passaggio		1406,39	

SCHEMA

ALLEGATO 2) -SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA

- 1 -

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La Società si costituisce fideiussore del _____ (indicazione del soggetto: signor/ditta) per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Museo in caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto di _____ relativo , fino alla concorrenza di Euro _____, oltre agli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'art. 4.

- 2 -

DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia prestata con la presente polizza ha efficacia fino a quando il Museo non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della polizza medesima con allegato apposito ordine di svincolo.

- 3 -

SPESE, PREMI, IMPOSTE ED ONERI VARI

L'eventuale mancato pagamento del premio o dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Museo.

Imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico del Museo.

- 4 -

ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La società è obbligata a versare, a semplice richiesta del Museo senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile.

Il pagamento sarà eseguito dalla società entro **quindici giorni** dalla richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Qualora la società non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di **15 giorni**, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al **tasso legale**.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La società rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile.

- 5 -

FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Museo per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa.

- 6 -

DEPOSITO CAUTELATIVO

NB: Solo nel caso in cui la polizza fideiussoria stabilisca l'obbligo per il soggetto stipulante di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:

.....

La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Museo.